



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 2963 del 18/12/2018

OGGETTO: DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 6 DELLA L.R. 19/08 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI EDIFICIO AD USO FIERISTICO E CLASSIFICATO DI INTERESSE STRATEGICO IN COMUNE DI FORLÌ - PRATICA SISMICA P.G. N. 68987 DEL 06/08/2018 INTESTATA ALLA "FIERA DI FORLÌ S.P.A."

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

**Alta Specializzazione Responsabile Unità
Sismica**

IL FUNZIONARIO INCARICATO ALTA SPECIALIZZAZIONE RESPONSABILE UNITA' SISMICA

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale n.93 del 29/01/2018 avente ad oggetto, “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Vista la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e gli atti di indirizzo e delibere attuative della stessa;

Viste le seguenti disposizioni organizzative sull’esercizio delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico:

- D.G.R. 3 novembre 2008 n. 1804 limitatamente agli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica;
 - D.G.R. 21 dicembre 2016 n. 2271 che ridefinisce il rimborso forfettario per le spese istruttorie;
 - D.G.R. 20 dicembre 2017 n. 2075, recante l’elenco dei comuni che esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica e l’elenco di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali;
- I. Decreto del Sindaco n.19 del 27 giugno 2018 avente per oggetto “affidamento incarico di alta specializzazione, ai sensi dell'art.110,comma 1, D.LGS 267/200, di Responsabile Sismica – profilo funzionario tecnico – categoria D1 – presso il servizio urbanistica e edilizia privata del comune di Forlì all'ing. Ravaioli Carlo”

Preso atto che:

- il Sig. **Bagnara Gianluca** (C.F. BGNGLC63C18D704G), in qualità di presidente della “**Fiera di Forlì S.p.A.**” (P.I. 02377040403), con sede a Forlì (FC) via Punta di Ferro, ha chiesto l’autorizzazione sismica ad eseguire i lavori di **adeguamento strutturale di edificio ad uso fieristico e classificato di interesse strategico** in via Punta di Ferro del Comune di Forlì (FC), Foglio 97 Mappale 1063;
- l’istanza è stata:
 - acquisita dallo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Forlì con prot. n. 68987 del 06/08/2018, pratica sismica n. 68987;
 - assunta al prot. n. 68987 del 06/08/2018;
- con riferimento alla suddetta pratica sismica è stata inviata richiesta di integrazioni con nota del 25/09/2018 prot. n. 82679 e i relativi elaborati sono stati acquisiti agli atti di questa Struttura tecnica con prot. n. 92861 del 25/10/2018;

- con riferimento alla suddetta pratica sismica è stato inviato avviso di adozione provvedimento di diniego con nota del 22/11/2018 prot. n. 101684, ricevuta dal richiedente in data 30/11/2018 come da avviso di ricevimento raccomandata n.15409982072, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso non sono state inviate a questa Struttura tecnica osservazioni;

Dato atto:

- della verifica di regolarità e di completezza formale effettuata sugli elaborati del progetto,
- della verifica tecnica effettuata sul progetto, sulla documentazione integrativa al progetto assunta al prot. n. 92861 del 25/10/2018;
- del versamento effettuato relativo al rimborso forfettario per le spese istruttorie, previsto all'art.20 della L.R. 19/2008, dell'importo pari ad euro 360,00;

Considerato:

- che l'istruttoria tecnica, depositata agli atti della presente Struttura, è stata effettuata ai sensi del paragrafo B3 della delibera della Giunta regionale n. 1373 del 2011, e che la stessa ha evidenziato elementi di contrasto del progetto con la normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica;
- che in particolare:
- il progetto non è completo ed esauriente e presenta le seguenti difformità rispetto alle norme tecniche sismiche:
 1. Istanza e asseverazione non corrette e non complete.
 2. Elaborati grafici relativi ai particolari degli interventi di rinforzo di difficile comprensione e carenti di precise caratteristiche dimensionali dei singoli elementi
 3. L'analisi storico-critica dell'edificio esistente si limita a copie di una parte del progetto originario redatto dall'ing. Collina, non si rileva presenza di verifiche, anche solo ispettive, per il riscontro di possibili riduzioni della capacità resistente e/o deformativa della struttura, possibile decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, possibili deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione - azioni eccezionali - situazioni di funzionamento o uso anomalo.
 4. L'intervento prevede l'adeguamento strutturale di un edificio classificato strategico, classe IV. Le NTC18 prevedono al § 8.4.3 che il progetto e le verifiche siano riferite all'intera costruzione, o unità strutturale autonoma. Il § 8.7.4 non esclude interventi su porzioni limitate dell'edificio però obbliga a valutazioni e precise giustificazioni considerando la distribuzione delle rigidità e delle resistenze degli elementi dell'intera struttura, problematiche non risolvibili con un'analisi parziale della struttura e con una dichiarazione di estensione degli interventi a tutta la struttura. Nel caso specifico trattandosi di unica unità strutturale, non divisibile in moduli indipendenti e riconoscibili, l'analisi deve essere estesa all'intera struttura, considerando anche eventuali elementi irrigiditi e la non regolarità della struttura.
 5. Non si rileva la dimostrazione che il livello di sicurezza della costruzione ζ_E , previsto al § 8.4.3 delle NTC18, sia $\geq 0,80$.
 6. Risulta effettuata un'analisi push-over di una porzione, non autonoma strutturalmente, della struttura e non risultano specifiche verifiche dei nodi con dimensionamento dei rinforzi

previsti.

7. Per le fondazioni viene solo indicata la formazione di cordoli trasversali, ora mancanti, e la verifica delle pressioni sul terreno. Non si riscontrano analisi e verifiche riguardanti la sufficienza delle armature e delle dimensioni dei plinti in termini di resistenza.
8. Considerando l'importanza della destinazione d'uso e della classe dell'edificio non si riscontrano analisi e verifiche di stabilità riguardanti i tamponamenti, gli elementi non strutturali, gli impianti.

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- n.468 del 10/04/2017, recante "Il sistema del controllo interno nella Regione Emilia-Romagna";
- n.622 del 28/04/2016 e 702 del 16/05/2016;

Richiamata la propria determinazione n.19695 del 5/12/2017 recante "Nomina dei responsabili dei procedimenti ai sensi degli articoli 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato:

- che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di **non accogliere** l'istanza presentata **Bagnara Gianluca** (C.F. BGNGLC63C18D704G), in qualità di presidente della "**Fiera di Forlì S.p.A.**" (P.I. 02377040403), con sede a Forlì (FC) via Punta di Ferro, e pertanto di **non autorizzare**, ai soli fini sismici ai sensi dell'art.12 della L.R. n.19/2008, la realizzazione dei lavori di **adeguamento strutturale di edificio ad uso fieristico e classificato di interesse strategico** in via Punta di Ferro del Comune di Forlì (FC), Foglio 97 Mappale 1063 rappresentati nel progetto allegato all'istanza e nelle successive integrazioni ed osservazioni **per le seguenti motivazioni:**
- il progetto non è completo ed esauriente e presenta le seguenti difformità rispetto alle norme tecniche sismiche:
 1. Istanza e asseverazione non corrette e non complete.
 2. Elaborati grafici relativi ai particolari degli interventi di rinforzo di difficile comprensione e carenti di precise caratteristiche dimensionali dei singoli elementi
 3. L'analisi storico-critica dell'edificio esistente si limita a copie di una parte del progetto originario redatto dall'ing. Collina, non si rileva presenza di verifiche, anche solo ispettive, per il riscontro di possibili riduzioni della capacità resistente e/o deformativa della struttura,

possibile decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, possibili deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione - azioni eccezionali - situazioni di funzionamento o uso anomalo.

4. L'intervento prevede l'adeguamento strutturale di un edificio classificato strategico, classe IV. Le NTC18 prevedono al § 8.4.3 che il progetto e le verifiche siano riferite all'intera costruzione, o unità strutturale autonoma. Il § 8.7.4 non esclude interventi su porzioni limitate dell'edificio però obbliga a valutazioni e precise giustificazioni considerando la distribuzione delle rigidità e delle resistenze degli elementi dell'intera struttura, problematiche non risolvibili con un'analisi parziale della struttura e con una dichiarazione di estensione degli interventi a tutta la struttura. Nel caso specifico trattandosi di unica unità strutturale, non divisibile in moduli indipendenti e riconoscibili, l'analisi deve essere estesa all'intera struttura, considerando anche eventuali elementi irrigiditi e la non regolarità della struttura.
 5. Non si rileva la dimostrazione che il livello di sicurezza della costruzione ζ_E , previsto al § 8.4.3 delle NTC18, sia $\geq 0,80$.
 6. Risulta effettuata un'analisi push-over di una porzione, non autonoma strutturalmente, della struttura e non risultano specifiche verifiche dei nodi con dimensionamento dei rinforzi previsti.
 7. Per le fondazioni viene solo indicata la formazione di cordoli trasversali, ora mancanti, e la verifica delle pressioni sul terreno. Non si riscontrano analisi e verifiche riguardanti la sufficienza delle armature e delle dimensioni dei plinti in termini di resistenza.
 8. Considerando l'importanza della destinazione d'uso e della classe dell'edificio non si riscontrano analisi e verifiche di stabilità riguardanti i tamponamenti, gli elementi non strutturali, gli impianti.
- di trasmettere tramite posta certificata (PEC) comunicazione dell'avvenuto rilascio del presente provvedimento allo Sportello Unico dell'edilizia (SUE) del Comune competente per territorio e al richiedente;
 - di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. n. 19/2008;
- II. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Alta Specializzazione Responsabile Unità
Sismica

Carlo Ravaioli

documento sottoscritto digitalmente